

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-3162 del 06/09/2016 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARCADIS ITALIA S.R.L. con sede legale in Comune di Assago (MI), Via G. Galilei n.16. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di bonifica di acque sotterranee ubicato presso l'area di servizio "Rubicone Ovest", Autostrada A14, Km 111+300 in Comune di Savignano sul Rubicone |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-3250 del 06/09/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | ROBERTO CIMATTI |

Questo giorno sei SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARCADIS ITALIA S.R.L. con sede legale in Comune di Assago (MI), Via G. Galilei n.16. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di bonifica di acque sotterranee ubicato presso l'area di servizio "Rubicone Ovest" Autostrada A14, Km 111+300 in Comune di Savignano sul Rubicone.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015";

Vista la delibera del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 1053/2003;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 10/03/2016, acquisita al Prot. Com.le 5867 e da Arpa al PGFC/2016/3481 del 11/03/2016, da **ARCADIS ITALIA S.R.L.**, nella persona di Milani Alberto Massimo in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Assago (MI) Via G. Galilei n. 16, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di bonifica di acque sotterranee ubicato presso l'area di servizio "Rubicone Ovest" Autostrada A14, Km 111+300 in Comune di Savignano sul Rubicone, comprensiva di:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 07/04/2016 Prot. Com.le 8206 acquisita da Arpa al PGFC/2016/4966, formulata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 19748 del 25/08/2016 a firma del Responsabile LL.PP. - Servizi Manutentivi, Patrimonio e Urbanistica del Comune di Savignano sul Rubicone, ad oggetto “*Nulla Osta scarico acque reflue industriali. Autorizzazione Unica Ambientale -ARCADIS ITALIA SRL*”, acquisito da Arpae in data 29/08/2016 al PGFC/2016/12703 del 29/08/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nell'atto comunale di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che in particolare che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione allo scarico P.G.N. 14676 del 02/07/2012 rilasciata dal Comune di Savignano sul Rubicone;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **ARCADIS ITALIA S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Savignano sul Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ARCADIS ITALIA S.R.L.** (C.F./P.IVA 01521770212) con sede legale in Comune di Assago (MI), Via G. Galilei n.16, per l'**impianto di bonifica di acque sotterranee ubicato presso l'area di servizio “Rubicone Ovest” Autostrada A14, Km 111+300 in Comune di Savignano sul Rubicone.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Savignano sul Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**PREMESSA**

Vista:

- l'istanza AUA presentata dalla Ditta ARCADIS ITALIA SRL, relativamente all'impianto di bonifica acque sotterranee ubicato presso l'Area di Servizio A14-Rubicone Ovest, acquisita dal Comune di Savignano sul Rubicone al Protocollo Generale al n. 5867 in data 10/03/2016;
- il parere favorevole n. 92769 di HERA SpA, pervenuto al Comune di Savignano sul Rubicone in data 16/08/2016 Prot. 19167;
- il vigente Regolamento Comunale per il servizio delle fognature;
- la L. 319/76 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/03;

CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Responsabile dello scarico: | ARCADIS ITALIA SRL |
| Indirizzo insediamento da cui ha origine lo scarico | Autostrada A14 Km. 111+300 |
| Destinazione uso insediamento | Bonifica acque di falda |
| Potenzialità insediamento: | 4200 mc/anno – 1-2 lt/sec |
| Tipologia scarico: | Acque reflue industriali |
| Ricettore dello scarico: | Fognatura nera tipo "A" |
| Sistemi di trattamento prima dello scarico | Filtri a carboni attivi |
| Impianto finale di trattamento: | Depuratore Bastia, via Rubicone Destra – Savignano s/R. |

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'impianto di bonifica acque sotterranee sito in Autostrada A14 – Area di Servizio Rubicone Ovest di cui in premessa è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: **bonifica acque sotterranee, condensa impianto Soil Vapor Extraction.**
- 2) Le acque di controlavaggio dei filtri a carboni attivi non possono essere scaricate direttamente in fognatura ma devono essere smaltite ai sensi della normativa vigente.
- 3) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
Idrocarburi totali <=5 mg/l
Solventi organici aromatici <=0,2 mg/l.
- 4) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
n.2 filtri a carboni attivi (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
misuratore di portata (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali), approvato e piombato da HERA;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.

- 6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura di cui al p.to 5 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione.
- 7) L'attività di monitoraggio della bonifica dovrà essere eseguita secondo le frequenze stabilite nel progetto presentato; qualsiasi variazione dovrà essere preventivamente comunicata e motivata. I Rapporti di prova, dai quali sia desumibile l'andamento della bonifica, dovranno essere inviati con frequenza trimestrale a HERA e agli Enti interessati.
- 8) Le operazioni di manutenzione e sostituzione dei filtri a carboni attivi devono essere effettuate con adeguata frequenza e tenuto conto dell'esito dei monitoraggi sulle acque in entrata e uscita da questi. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 10) È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 11) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
- 12) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 14) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.